



**Tribunale Ordinario di Cosenza  
Sezione I Civile**

**N. R.G. 2/2019**

Il giudice dott.ssa Francesca Familiari,

vista l'istanza di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3/2012, presentata da in data 19.2.2019 da SPADAFORA Roberto, nato a Cosenza il 25.5.1971 (C.F SPDRRT71E25D086R);  
viste le successive integrazioni documentali, da ultimo pervenute in data 8.2.2023 a seguito di richiesta di questo giudice in data 25.1.2023;  
vista la relazione depositata in atti (formato cartaceo) dal professionista gestore della crisi dott. Eustachio Ventura;  
ritenuta la propria competenza ex art. 9 L. n. 3/2012, poiché il ricorrente risiede nel circondario di questo tribunale;  
rilevato che:

- il ricorrente è in stato di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 6, comma secondo, lett. a) L n. 3/2012;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni alle procedure concorsuali di cui alla citata legge;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, comma secondo e terzo, legge n. 3/12;
- l'istanza comprende l'inventario del patrimonio degli istanti e o, comunque, un elenco dettagliato dei medesimi;
- in base al contenuto della proposta di liquidazione, i beni immobili oggetto della proposta sono ubicati in Cosenza e così censiti: 1) *immobile sito in Viale Giacomo Mancini snc piano 2 scala E, edificio E, censito in catasto al foglio 9, p.lla 1162, sub. 144, categoria catastale A/10, zona censuaria 2, classe 1, consistenza 5,5,vani, superficie catastale mq 119, rendita 1.406,05, in piena proprietà del debitore;* 2) *immobile sito in via Don Giovanni Minzoni n. 10, piano 1 scala A, censito in catasto al foglio 14, p.lla 81, sub. 56, categoria catastale. A/2, zona censuaria 2, classe 2, consistenza 2,5,vani, superficie catastale mq 53, in aggiunta al totale aree scoperte per mq 51, rendita 329,24 ;*
- la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- non si ravvisano, allo stato, atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;
- è stata depositata relazione particolareggiata da parte del professionista con funzioni di gestore della crisi che, come richiesto dalla legge, comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento (da ricondurre al cattivo andamento economico, a partire dall'anno 2008, dell'impresa individuale avviata dal debitore nell'anno 1993, in ragione dei mancati pagamenti da parte dei suoi debitori, cui erano seguiti tentativi del medesimo, tutti naufragati, di avviare nuove attività imprenditoriali) e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione

dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; rilevato che il professionista con funzioni di gestore della crisi ha indicato in € 1.045,00 circa mensile la somma necessaria al sostentamento del debitore; ritenuto pertanto dover sottrarre tale somma alla procedura concorsuale, ex art. 14 ter, sesto comma, lett. b) legge n. 3/12;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies L. n. 3/12;

**DICHIARA**

Aperta la procedura di liquidazione dei beni di e, per l'effetto,

- a) **nomina** liquidatore il dott. Eustachio VENTURA perché svolga i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. Legge n. 3/2012;
- b) **dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) **dispone** che la domanda e il presente decreto, siano pubblicati sul sito di questo tribunale;
- d) **ordina**, poiché il patrimonio comprende beni immobili, la trascrizione del decreto nelle forme di legge, a cura del liquidatore;
- e) **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- f) **fissa** i limiti di cui all'articolo 14-ter, sesto comma, lettera b), L. 3/2012 in € 1.045,00 mensili e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter sesto comma L. n. 3/2012;
- g) **dispone** che il liquidatore relazioni al giudice ogni sei mesi sull'attività svolta.

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi al difensore della ricorrente e al nominato liquidatore, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 9.2.2023

Il giudice  
dott.ssa Francesca Familiari